

**DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014**  
**155/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL REGOLAMENTO  
PER I CRITERI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE**

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 aprile 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011 (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/gas);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 7 giugno 2013, n. 2 (di seguito: determinazione 2/13);
- la memoria dell'Autorità 13 gennaio 2014, I/2014/I/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM;
- la segnalazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 58/2014/I/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l'affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il Regolamento i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l'Autorità ha dato avvio a un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 1, del Regolamento prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 4, del Regolamento stabilisce che la Stazione Appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1 del Regolamento prevede che la Stazione Appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo Regolamento, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del Regolamento stabilisce che la Stazione Appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 113/2013/R/gas, l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del Regolamento;
- la predetta deliberazione ha previsto, in particolare, che i termini per la formulazione, da parte dell'Autorità, delle eventuali osservazioni alle Stazioni Appaltanti di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del Regolamento, decorrano dalla data di ricevimento della documentazione da parte della medesima Autorità, come riscontrabile dal proprio protocollo;
- la medesima deliberazione ha previsto, nella parte motivazionale, che, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di gara, il silenzio dell'Autorità equivalga a un atto di assenso;
- con la determinazione 2/13 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della deliberazione 113/2013/R/gas, lo "Schema di nota giustificativa" e "l'Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione (di seguito: documentazione di gara).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 69/13 stabilisce che i termini previsti dall'articolo 3 del Regolamento, come modificati dal medesimo decreto-legge n. 69/2013, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, siano da intendersi di natura perentoria;
- l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 69/13 prevede che le date limite di cui all'Allegato 1 del Regolamento relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento del medesimo Allegato 1 che fossero già scadute o in scadenza entro il mese di ottobre 2013, siano prorogate di 4 mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del Regolamento relativi alla mancata nomina della Stazione Appaltante;
- l'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto-legge 69/13 prevede che, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui al punto precedente, il venti per cento delle somme di cui all' articolo 8, comma 4 del Regolamento, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico, per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 prevede che i termini di scadenza previsti dal sopra citato articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 69/2013 siano prorogati di ulteriori 4 mesi;
- il medesimo articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 prevede che le date limite di cui all'Allegato 1 del Regolamento relative agli ambiti ricadenti nel

terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo Regolamento, siano prorogati di quattro mesi.

**CONSIDERATO CHE:**

- per effetto delle sopra richiamate disposizioni del decreto-legge n. 69/2013, relative alla perentorietà dei termini previsti dall'articolo 3 del Regolamento e alle significative conseguenze economiche che possono conseguire dal mancato rispetto di tali scadenze, è probabile che la documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento, sia inviata all'Autorità in maniera quasi contemporanea da numerose Stazioni Appaltanti;
- a seguito dell'invio della documentazione di gara possono sorgere esigenze istruttorie di integrazione documentale o di chiarimenti, con la conseguente sospensione del termine del procedimento che può arrivare sino a trenta giorni; ciò può portare al risultato che l'Autorità, di fatto, rilasci le sue osservazioni dopo sessanta giorni dalla data di effettivo ricevimento della documentazione di gara;
- sono prevedibili picchi concentrati di attività in relazione ai quali devono essere adottate specifiche misure per consentire un'ordinata e tempestiva gestione amministrativa;
- costituisce interesse delle Stazioni Appaltanti che l'Autorità esprima le proprie eventuali osservazioni ai sensi del citato articolo 9, comma 2, del Regolamento in un momento comunque anteriore alla data prevista per la pubblicazione del bando; è pertanto responsabilità delle medesime Stazioni Appaltanti trasmettere all'Autorità la relativa documentazione con un congruo anticipo, al fine di considerare quanto indicato nei precedenti punti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dettagliare le modalità di acquisizione, da parte dell'Autorità, della documentazione necessaria per il rilascio delle osservazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento, prevedendo, in particolare, che essa sia trasmessa dalle Stazioni Appaltanti all'Autorità con un congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per la pubblicazione del bando;
- in relazione alle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità, anche in ottica pro-competitiva, prevedere che siano pubblicate, in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalle Stazioni Appaltanti in attuazione delle disposizioni del comma 9.2 del Regolamento;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità per la predisposizione di un cruscotto informativo sullo stato dell'*iter* procedurale relativo alle attività connesse alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento

## DELIBERA

1. di prevedere che la documentazione di gara sia trasmessa all'Autorità, da parte della Stazione Appaltante interessata, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del relativo bando;
2. di prevedere la predisposizione di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
3. di prevedere che nel cruscotto di cui al precedente punto 2, in particolare, siano resi pubblici:
  - a. la data di ricevimento da parte dell'Autorità della documentazione di gara trasmessa dalle Stazioni Appaltanti;
  - b. la data presunta per il completamento dell'*iter* di analisi della documentazione di gara, eventualmente aggiornata in base a quanto indicato al successivo punto c);
  - c. eventuali richieste di integrazione rispetto alla documentazione di gara ricevuta dall'Autorità che comportino sospensione dei tempi di analisi e di conseguenza slittamenti delle date di cui al precedente punto b);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di definire, con propria determinazione, struttura, contenuto, modalità e tempi di pubblicazione e successivo aggiornamento del cruscotto di cui al punto 2 della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANCI.

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*